



Deliberazione n. 0002577 del 10/12/2019 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA PER CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che con DGR n. X/4473 del 10.12.2015 è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso:

- che con DGR n. VIII/4221 28 febbraio 2007 e D.G.R. VII/7861 del 30/07/2008 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla Residenzialità Leggera in psichiatria" sono stati approvati i requisiti autorizzativi minimi, organizzativi e strutturali, necessari allo svolgimento dei programmi di Residenzialità Leggera;
- che con Deliberazione di ATS n. 1282 del 05/08/2010 sono stati autorizzati i programmi di Residenzialità Leggera presso l'unità abitativa gestita da ASST Santi Paolo e Carlo, sita a Milano in via E. Ponti n. 21 (piano quinto riferimento app. 2 V Casa Quietè), per un totale di n. 4 posti letto;
- che con Deliberazione di ATS n. 1283 del 05/08/2010 sono stati autorizzati i programmi di Residenzialità Leggera presso l'unità abitativa gestita da ASST Santi Paolo e Carlo, sita a Milano in via E. Ponti n. 21 (piano quinto riferimento app. 1 V Casa Solaris), per un totale di n. 5 posti letto;
- che con Deliberazione di ATS n. 2104 del 29/12/2010 sono stati autorizzati i programmi di Residenzialità Leggera presso l'unità abitativa gestita "Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo", ora ASST "Santi Paolo e Carlo", sita in Corsico (Mi) in Via Sant'Adele n. 42 della Coop. Sociale "La Vita" per un totale di n. 3 posti letto;
- che con D.G.C. n. 3202 del 27/11/2009 e D.G.C. n. 2837 del 30/12/2014 sono stati approvati gli indirizzi in materia di Residenzialità Leggera a favore di cittadini milanesi con disagio psichico ed è stata definita la Quota Sociale giornaliera pro capite;
- che con Deliberazione G.C. n. 2613 del 20/12/2013 sono state approvate le fasce ISEE, quali parametri di accesso e di quantificazione della quota sociale, di spettanza comunale, da riconoscere al cittadino richiedente, come prestazione sociale agevolata, a sostegno della permanenza nell'Unità d'Offerta ospitante; Si procederà ad avviare i controlli di rito riguardo alla insussistenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 6/12/2018 dell'Area Domiciliarità e Cultura della Salute Comune di Milano è stata approvata la spesa per i programmi di Residenzialità Leggera, per il



- periodo 01/01/2019 – 31/03/2019 ed il modello di convenzione da sottoscrivere con gli Enti erogatori;
- che il Comune di Milano con successiva Determinazione Dirigenziale n. 718 del 05/06/2019 dell'Area Domiciliarità e Cultura della Salute ha approvato il documento “Note procedurali al processo “Compartecipazione alla Quota Sociale per la Residenzialità Leggera - Salute Mentale” a titolo sperimentale fino al 31.12.2019 e il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con gli Enti Gestori;

Preso atto:

- che con mail 22.11.2019 il dr. Francesco Giglio Direttore S.C. Gestione Operativa Area Territoriale ha inoltrato il nuovo testo della convenzione, convenuto con la dr.ssa Evelina Ferraris, Responsabile Unità Salute Mentale, Promozione Cultura della Salute ed Integrazione Socio Sanitaria, Area Domiciliarità e Cultura della Salute, Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano;
- che con mail 26.11.2019 il dr. Francesco Giglio Direttore S.C. Gestione Operativa Area Territoriale, ha comunicato che il Comune di Milano ha confermato il riconoscimento alla ASST Santi Paolo e Carlo in qualità di Ente Gestore per la Realizzazione dei Programmi di Residenzialità Leggera per cittadini con disagio psichico dal 01.01.2019 al 31.12.2019, un contributo massimo (quota sociale) per persona di € 17,00/die per un importo presunto annuo di € 55.845,00 da imputare sul conto di ricavo 4G030500 “Contributi Vincolati Da Enti Pubblici Extra Fondo”;

Ritenuto che è interesse di questa ASST Santi Paolo e Carlo proseguire la collaborazione con il Comune di Milano Area Domiciliarità e Cultura della Salute;

Considerata l'opportunità di sottoscrivere lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.1) per la regolarizzazione dei rapporti anche a carattere economico, intercorrenti tra il Comune di Milano e gli Enti Erogatori di Residenzialità Leggera autorizzati e che hanno stipulato specifico contratto con ATS – Città Metropolitana di Milano;

Rilevato che la presente convenzione si applica ai programmi di Residenzialità Leggera diretti a cittadini con disagio psichico residenti nella città di Milano e in carico presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD), attraverso servizi psichiatrici territoriali (CPS) delle ASST milanesi per mezzo dell'Ente gestore presso le unità abitative autorizzate, con erogazione di Quota Sociale da parte del Comune a seguito di esame della documentazione presentata dal cittadino al momento della richiesta di compartecipazione alla spesa;

Preso atto della deliberazione n. 1913 del 19.09.2019 avente per oggetto “Revoca deliberazione n. 693 del 3.04.2019 ”Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1” e contestuale approvazione bilancio preventivo economico esercizio 2019. Versione V2”;

Tutto ciò premesso propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA



Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere la convezione con il Comune di Milano per la realizzazione dei Programmi di Residenza Leggera per i cittadini con disagio psichico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. che la durata della convenzione è stabilita dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
3. che la quota economica fino a € 17,00/die per utente, per un totale annuo presunto di € 55.845,00, erogata dal Comune di Milano sarà introitata dalla S.C. Economico Finanziaria, come da tabella sotto riportata:

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDR
€ 55.845,00	4A030500	Contributi Vincolati Extra Fondo da Enti Pubblici	BIL

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Donatella Peraldo in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al Direttore del DSDM anche ai fini della verifica del corretto svolgimento dello stesso e infine al Direttore S.C. Economico Finanziaria per la relativa contabilizzazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 55.845,00 I	4A030500 - Contributi Vincolati Da Enti Pubblici Extra Fondo	103040101		2019

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: PERALDO DONATELLA

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

Convenzione tra il Comune di Milano – Area Domiciliarità e Cultura della Salute e AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO e per la realizzazione di programmi di Residenzialità Leggera rivolti a cittadini milanesi con disagio psichico.

Periodo 01/01/2019 – 31/12/2019

Premesso che

- Con DGR n. VIII/4221 28 febbraio 2007 e D.G.R. VII/7861 del 30/07/2008 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla Residenzialità Leggera in psichiatria” sono stati approvati i requisiti autorizzativi minimi, organizzativi e strutturali, necessari allo svolgimento dei programmi di Residenzialità Leggera;
- Con Deliberazione di ATS n. 1282 del 05/08/2010 sono stati autorizzati i programmi di Residenzialità Leggera presso l’unità abitativa gestita da ASST Santi Paolo e Carlo, sita a Milano in via E. Ponti n. 21 (piano quinto riferimento app. 2 V Casa Quietè), per un totale di n. 4 posti letto;
- Con Deliberazione di ATS n. 1283 del 05/08/2010 sono stati autorizzati i programmi di Residenzialità Leggera presso l’unità abitativa gestita da “Azienda Ospedaliera San Paolo”, ora ASST “Santi Paolo e Carlo” sita a Milano in via E. Ponti n. 21 (piano quinto riferimento app. 1 V Casa Solaris), per un totale di n. 5 posti letto;
- Con Deliberazione di ATS n. 2104 del 29/12/2010 sono stati autorizzati i programmi di Residenzialità Leggera presso l’unità abitativa gestita “Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo”, ora ASST “Santi Paolo e Carlo”, sita in Corsico (Mi) in Via Sant’Adele n. 42 della Coop. Sociale “La Vita” per un totale di n. 3 posti letto;
- Con D.G.C. n. 3202 del 27/11/2009 e D.G.C. n. 2837 del 30/12/2014 sono stati approvati gli indirizzi in materia di Residenzialità Leggera a favore di cittadini milanesi con disagio psichico ed è stata definita la Quota Sociale giornaliera pro capite;
- Con Deliberazione G.C. n. 2613 del 20/12/2013 sono state approvate le fasce ISEE, quali parametri di accesso e di quantificazione della quota sociale, di spettanza comunale, da riconoscere al cittadino richiedente, come prestazione sociale agevolata, a sostegno della permanenza nell’Unità d’Offerta ospitante;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 6/12/2018 dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute è stata approvata la spesa per i programmi di Residenzialità Leggera, per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2019 ed il modello di convenzione da sottoscrivere con gli Enti erogatori;
- Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 718 del 05/06/2019 dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute è stato approvato il documento <Note procedurali al processo “Compartecipazione alla Quota Sociale per la Residenzialità Leggera - Salute Mentale”> e il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con gli Enti Gestori.
- Si procederà ad avviare i controlli di rito riguardo alla insussistenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

TRA

il Comune di Milano, (in seguito denominato Comune), con sede in Piazza della Scala n° 3, codice fiscale 01199250158, rappresentato dalla Dott.ssa Daria Alice Maistri, che agisce nella sua qualità di Direttore dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute, in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso;

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO (in seguito denominato Ente Gestore), partita IVA 09321970965 con sede legale in Milano, via Di Rudinì n° 8, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco in qualità di Legale rappresentante

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti, anche di carattere economico, intercorrenti tra il Comune e gli Enti Erogatori di Residenzialità Leggera autorizzati e che hanno stipulato specifico contratto con A.T.S. – Città Metropolitana di Milano.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica ai programmi di Residenzialità Leggera diretti a cittadini con disagio psichico residenti nella città di Milano e in carico ai servizi psichiatrici territoriali (C.P.S.) delle A.S.S.T. milanesi; tali programmi sono effettuati dall'Ente Gestore presso le unità abitative autorizzate, con erogazione di Quota Sociale da parte del Comune a seguito di esame documentale presentato dal cittadino al momento della richiesta di compartecipazione alla spesa.

ART. 3 – VALIDITA' E DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: OBBLIGHI PER L'ENTE GESTORE

L'organizzazione del servizio deve assicurare da parte dell'Ente Gestore:

- L'osservanza di quanto articolato in premessa in merito all'assolvimento degli obblighi organizzativi, strutturali, gestionali e relativi al personale impiegato.
- L'osservanza di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia per quanto attiene le prestazioni agli assistiti.
- L'impegno a non fare firmare al cittadino che usufruisce del servizio alcun documento di impegno economico dell'avvenuto inserimento.
- La partecipazione ai momenti di monitoraggio delle attività e di valutazione degli interventi che saranno programmati.
- L'assolvimento delle previste procedure di rendicontazione ai fini della liquidazione della Quota Sociale dovuta dal Comune di Milano.
- La stipula di apposita polizza di assicurazione per operatori e persone residenti nella struttura.

L'Ente Gestore si impegna a mantenere in efficienza strutture, servizi ed attrezzature, e ad avvalersi di personale rispondente per quantità e profili professionali agli standard previsti dalla Regione Lombardia, provvedendo altresì alla riqualificazione dello stesso.

L'Ente Gestore dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, ed è tenuto ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.

L'Ente Gestore, in quanto entità giuridica autonoma ed indipendente, si assume ogni responsabilità giuridico-amministrativa derivante dalla gestione e conduzione del servizio, nonché quella relativa all'assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi del personale impiegato.

L'Ente Gestore dovrà infine attivarsi affinché l'importo della Quota Sociale a carico dell'utente venga liquidato direttamente all'Ente stesso; sarà inoltre a carico dell'Ente Gestore anche il recupero dei crediti per eventuali ritardi o mancati pagamenti della Quota Sociale a carico dell'utente.

Nei casi in cui il Comune riconosca all'ospite una somma a titolo di spese personali, il versamento avverrà all'Ente Gestore, che si obbliga a renderla disponibile all'ospite, fornendo al Comune stesso la documentazione atta a darne dimostrazione.

ART. 5 – OBBLIGHI PER IL COMUNE

Riguardo alla quota sociale, il Comune si impegna a riconoscere all'Ente Gestore un importo die per persona massimo di € 17,00= (diciassette/00) - IVA compresa, a seguito della presentazione da parte del cittadino di un'apposita domanda, secondo le modalità e le procedure vigenti, e alla determinazione dell'esito positivo della stessa.

Il Comune procede alla definizione dell'eventuale quota a carico dell'utente, verificandone la situazione socio-economica e stabilendone l'entità, secondo i parametri previsti dalla D.G.C. n. 2837 del 30/12/2014.

Le percentuali di compartecipazione del cittadino alla Quota Sociale connesse all'ISEE sono quelle previste dalla tabella contenuta nell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Comunale n° 2613 del 2013, presente sul Sito internet del Comune di Milano.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E VERIFICHE, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'Ente Gestore deve munirsi e mantenere le autorizzazioni, licenze, permessi, così come richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività e si impegna alla piena osservanza delle prescrizioni in esse contenute. Resta inoltre a carico dell'Ente Gestore ogni onere relativo all'accreditamento sanitario.

Per il Comune di Milano, il Direttore dell'Area Domiciliarità e Cultura della Salute o suo delegato, ha facoltà di effettuare in ogni momento sopralluoghi e controlli sulle attività e sugli interventi effettuati che riguardino l'utilizzo della Quota Sociale oggetto della presente convenzione. Inoltre, ha facoltà di richiedere le informazioni che ritiene utile allo scopo di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, fatti salvi i controlli del Servizio di Vigilanza sanitario.

L'Ente Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010, trasmettendo l'apposita modulistica fornita dal Comune in cui indicare gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 7 – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Le ammissioni e le dimissioni dovranno avvenire secondo modalità, criteri e procedure già individuate dall'A.T.S. Città Metropolitana di Milano e comunicate, a cura dell'Ente Gestore, al Comune quale erogatore della Quota Sociale per la definizione della stessa. In particolare, l'Ente Gestore si impegna a comunicare al Comune di Milano la data di effettivo inserimento in struttura a seguito dell'atto di Autorizzazione di ATS.

Inoltre, l'Ente Gestore si impegna a trasmettere mensilmente l'elenco degli ospiti a cui è stata riconosciuta la Quota Sociale, totale o parziale, utilizzando il registro presenze all'uopo predisposto dal Comune.

Tale prospetto dovrà essere inviato, su carta intestata e con timbro e firma del Responsabile Legale o referente/responsabile a ciò preposto dall'Ente Gestore, esclusivamente tramite posta elettronica istituzionale dell'Ente Gestore, all'indirizzo di posta istituzionale comunale dedicato alla Residenzialità Leggera.

ART. 8 – QUOTA SOCIALE E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO

La Quota Sociale è riconosciuta per la copertura delle spese dell'utente relative all'alloggio, al vitto ed alle altre necessità strettamente individuali. Il suo ammontare e le eventuali spese personali saranno comunicate e calcolate su base giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

La copertura della Quota Sociale a carico comunale è definita dalla tabella "Allegato 1" della DGC n. 2613 del 20/12/2013; la stessa sarà a totale carico comunale solo per gli utenti il cui ISEE è compreso nella prima fascia della suddetta tabella.

In caso di nuovi inserimenti, la decorrenza del riconoscimento avverrà:

- dalla data di effettivo inserimento del cittadino presso la struttura residenziale, se la domanda viene presentata al Comune entro 15 giorni dal suddetto inserimento;
- dalla data di presentazione della domanda del cittadino, se questa viene protocollata oltre i 15 giorni dal giorno di inserimento presso la struttura residenziale.

In caso di revisione della Quota relativa agli inserimenti già attivi nel corso del 2019:

- la compartecipazione del Comune alla Quota Sociale decorrerà a partire dal 1° gennaio 2019, se la consegna della domanda avviene entro il 30 giugno dell'anno in corso;
- la compartecipazione del Comune alla Quota Sociale decorrerà a partire dalla data della domanda del cittadino, se la stessa viene presentata oltre il 30 giugno dell'anno in corso.

A tale scopo, l'Ente Gestore è tenuto a supportare il cittadino inserito nel programma di Residenzialità Leggera nella suddetta procedura relativa alla presentazione della domanda di compartecipazione comunale e, in particolare, nel rispetto dei termini sopra indicati.

L'Ente Gestore, inoltre, è tenuto a supportare l'utente nei casi di richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, pena la decadenza della domanda, che, in tal caso, potrà essere ripresentata.

Ai fini contabili, sarà riconosciuta la Quota Sociale per il solo giorno di entrata e non per quello di uscita.

Nel caso di assenza continuativa dalla struttura - quali quelle per ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia concordati con il servizio territoriale, soggiorni educativi e di vacanza trascorsi in presidi dell'Ente Gestore o organizzati e gestiti dallo stesso o comunque confermati utili al progetto riabilitativo della persona assistita - sarà assicurata la retta intera fino ad un massimo di 15 gg.

Al prolungamento dell'assenza per i suddetti motivi, sarà riconosciuta la Quota Sociale nella misura dell'80% per un periodo massimo di ulteriori 30 gg continuativi.

Per ogni singolo utente, l'Ente Gestore si impegna a tenere traccia, sul 'registro presenze' delle assenze dovute ai suddetti motivi.

Nel caso di assenze non giustificate dai motivi sopra riportati nulla è dovuto all'Ente Gestore.

Il Comune nel calcolo della Quota Sociale, come detto sopra, si atterrà alle fasce ISEE così come stabilite nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 2613 del 20/12/2013 e, a tal fine, al momento della presentazione della domanda richiederà la certificazione ISEE Socio Sanitario ad uso ristretto per chi ne ha diritto (vedi Allegato 3 al DPCM

159/2013). Negli altri casi l'ISEE da consegnare è quello "Ordinario". In coerenza con la normativa attuale, se il cittadino lo ritenga più vantaggioso, può presentare l'ISEE ordinario. In caso di domanda di revisione della quota comunale già assegnata, potrà essere presentato l'ISEE corrente.

Per gli utenti con ISEE pari a zero e non titolari di tutele economiche si riconosce all'Ente Gestore – oltre alla Quota Sociale di € 17,00 (diciassette/00) IVA compresa, al giorno per persona - l'importo di € 6,00 (sei/00) al giorno per persona a titolo di spese personali; tale importo non è riconosciuto nel caso di assenze superiori ai 45 giorni continuativi.

Tale quota dovrà essere versata dall'Ente Gestore al cittadino ospite in struttura di Residenzialità Leggera per le proprie necessità individuali.

ART. 9 – TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della fattura elettronica da parte dell'Ente Gestore, previa verifica dell'effettuazione delle prestazioni.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Comune di Milano – Area Domiciliarità e Cultura della Salute, Via San Tomaso, 3 - CODICE IPA: 5G0XWT, CODICE SETTORE: 001870000199999.

In applicazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 l'Ente Gestore nella fattura mensile dovrà dedurre lo 0,50 per cento dall'imponibile relativo alle prestazioni erogate. Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale a saldo nell'ultima fattura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I termini di pagamento si intendono sospesi qualora l'Ente Gestore non allegasse alla fattura commerciale mensile quanto previsto all'art. 7 par. 2, l'autocertificazione di regolarità contabile a favore dei lavoratori, nonché quanto previsto all'art. 8 par. 7.

Il pagamento delle prestazioni erogate è comunque subordinato alla stipulazione della convenzione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune.

Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti per il mancato rispetto di quanto sopra, l'Ente Gestore non potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento di danni né ad altra pretesa.

ART. 10 – PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali - GDPR n. 2016/679 - l'Ente Gestore riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati ed esercita potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, vigilando sull'operato degli incaricati del trattamento. L'Ente Gestore comunicherà, su richiesta e nei limiti di legge consentiti, i dati raccolti al Comune, che assume la qualità di Titolare del Trattamento per i soli dati conferiti quando questi entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo. Le parti convengono di trattare i propri dati personali al solo scopo della gestione della presente convenzione nei limiti e nei termini previsti dalle norme in materia.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto della presente convenzione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ente Gestore è esonerato dal costituire deposito cauzionale ad eccezione di quanto stabilito all'art. 9.

ART. 12 – SAGGIO DI INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 C.C. d.lgs. n. 231 come modificato dal d.lgs. 192 del 09/11/2012.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura in tutti i casi in cui l'Ente Gestore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 14 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE

L'Ente Gestore si impegna a dichiarare in ogni divulgazione pubblica che gli oneri concernenti la Quota Sociale sono sostenuti da parte del Comune di Milano.

ART. 15 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze da parte dell'Ente Gestore saranno contestate per iscritto con fissazione di un termine di 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per rimuoverne le cause. Decorso tale termine, senza che ciò accada, sarà facoltà del Comune risolvere unilateralmente la convenzione, trattenendo la quota sociale dovuta per i giorni di inadempienza. Nel caso di risoluzione delle inadempienze contestate, per ogni giorno di inadempienza riscontrato, verrà applicata una penale pari al 10% della Quota Sociale giornaliera prevista per ogni utente ospite.

La convenzione sarà inoltre risolta di diritto in presenza di una delle seguenti circostanze:

- Variazioni essenziali intervenute nei requisiti funzionali della struttura rispetto a quelle esistenti all'atto della firma della presente convenzione;
- Irregolarità amministrative, contabili e di altra natura tali da compromettere la regolare esecuzione della convenzione.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

ART. 16 – CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria del Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Ente Gestore tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione. Per il presente contratto non vi è l'obbligo di registrazioni ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Per il Comune di Milano

Il Dirigente Dott.ssa Daria Alice Maistri

Per l' ASST Santi Paolo e Carlo

Il Legale Rappresentante Dott. Matteo Stocco

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.